

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE****COMMISSIONE EUROPEA****Avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di  
determinati prodotti di acciaio**

(2021/C 509/10)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») <sup>(1)</sup>. Con regolamento (UE) 2021/1029 la Commissione ha prorogato la misura di salvaguardia sull'acciaio («il regolamento di proroga») <sup>(2)</sup>.

Il considerando 85 del regolamento di proroga prevede che la Commissione riesami il funzionamento della misura per mantenerne il funzionamento adeguato all'evoluzione del mercato e in linea con l'interesse di tutte le parti coinvolte. La Commissione si è impegnata a concludere un'inchiesta di riesame del funzionamento della misura di salvaguardia entro il 30 giugno 2022.

**1 Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati prodotti di acciaio. Il prodotto oggetto del riesame è costituito dalle 26 categorie di prodotti elencate nell'allegato del presente avviso.

**2 Ambito del riesame**

La Commissione intende procedere al presente riesame secondo lo schema seguente.

**A. Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari**

La Commissione analizzerà l'evoluzione e i modelli d'uso dei contingenti tariffari e le osservazioni formulate dalle parti a tale riguardo. Su tali basi essa stabilirà se, nell'interesse dell'Unione, sia giustificato un eventuale adeguamento derivante dal mutamento delle circostanze.

**B. Sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali**

La Commissione intende esaminare se sia necessario un adeguamento specifico in ragione degli indebiti effetti di sostituzione, dovuti tra l'altro al regime di accesso al contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre di un periodo.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1).

C. *Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente*

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 <sup>(3)</sup> nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni unionali del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione. Nell'inchiesta di riesame la Commissione analizzerà pertanto se le importazioni da un paese in via di sviluppo membro dell'OMC abbiano superato la soglia del 3 % nel periodo in questione (ossia nel 2021) <sup>(4)</sup>e, se necessario, aggiornerà l'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che dovrebbero essere inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione della misura.

D. *Livello di liberalizzazione*

La Commissione, in base agli elementi di prova trasmessi dalle parti interessate, valuterà se tali elementi giustifichino un aumento del livello di liberalizzazione attualmente applicabile, che è pari al 3 %.

E. *Modifiche delle misure previste dalla sezione 232 degli Stati Uniti*

La Commissione valuterà, in linea con il considerando 85 del regolamento di proroga, se eventuali modifiche delle misure di cui alla sezione 232 degli Stati Uniti abbiano un'incidenza significativa sui flussi commerciali, indebitamente deviati, generati da dette misure.

F. *Altri mutamenti delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario*

La Commissione valuterà se vi siano altri elementi da prendere in considerazione. Le parti interessate sono inoltre invitate a sollevare qualunque altra questione diversa da quelle menzionate alle sezioni da A a E nella misura in cui si tratti di mutamenti duraturi delle circostanze rispetto alla situazione prevalente durante l'inchiesta iniziale e gli effetti di tali mutamenti possano rendere necessario un riesame e giustificare, tra l'altro, un adeguamento del livello o dell'assegnazione dei contingenti tariffari per determinate categorie di prodotti. Le parti interessate che volessero sollevare altre questioni sono tenute a fornire elementi di prova sufficienti a sostegno delle loro osservazioni e a formulare proposte specifiche su come affrontare gli eventuali sviluppi riguardanti una categoria di prodotto.

### 3 Procedura

Alla luce di quanto precede, la Commissione avvia un riesame della misura di salvaguardia sull'acciaio applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio attualmente in vigore, limitatamente alla portata delle questioni specificate al punto 2.

#### 3.1 Comunicazioni scritte

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova alla Commissione. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il 10 gennaio 2022 (orario di chiusura degli uffici, ora di Bruxelles).

Le parti interessate devono strutturare le comunicazioni e indicare nella corrispondenza i) a quali delle questioni del riesame sopra specificate e ii) a quali categorie di prodotti si riferisca la loro comunicazione.

#### 3.2 Possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni di altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate devono avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

<sup>(3)</sup> G.U. 83 del 27.3.2015, pag. 16.

<sup>(4)</sup> Intero anno civile (i dati completi sulle importazioni saranno disponibili nel corso dell'inchiesta).

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro sette giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 3.1 sono messe a disposizione delle parti interessate per consultazione. La Commissione può anche impartire istruzioni specifiche sulla struttura delle controdeduzioni in una fase successiva del procedimento. In tal caso la Commissione informerà di conseguenza le parti interessate mediante una nota al fascicolo in Tron.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive in casi debitamente giustificati.

Data la necessità di completare il riesame in un breve arco di tempo (cfr. il punto 6) e visto che le parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni trasmesse da altre parti disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro interessi, la Commissione non organizzerà audizioni ai fini della presente inchiesta, salvo qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

### 3.3 Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a tre giorni supplementari.

Le parti interessate sono invitate a non fornire ulteriori informazioni al di fuori dei termini stabiliti nel presente avviso o in altre comunicazioni inviate dalla Commissione. Affinché l'inchiesta possa opportunamente concludersi nei tempi previsti, potranno non essere presi in considerazione le comunicazioni, le controdeduzioni o gli eventuali altri documenti scritti che non rispettino le scadenze stabilite dalla Commissione.

### 3.4 Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e la corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») <sup>(5)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 <sup>(6)</sup> e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 <sup>(7)</sup>, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni.

Si raccomanda vivamente alle parti interessate di presentare tutte le comunicazioni scritte e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe in forma scannerizzata se del caso.

<sup>(5)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(6)</sup> GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc\\_152574.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf).

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione G, Unità G5  
Ufficio: CHAR 03/66  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: [TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu](mailto:TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu).

### 3.5 Estensione automatica dello status di parte interessata

Come nei precedenti riesami del funzionamento della misura e nell'inchiesta di riesame per il prolungamento della misura, la Commissione ha deciso di estendere automaticamente lo status di parte interessata a tutte quelle parti che si siano manifestate e debitamente registrate durante il procedimento avviato il 23 marzo 2018. Le parti non devono pertanto presentare un'altra domanda, in quanto sarà loro automaticamente riconosciuto l'accesso a TRON.

D'altro canto le parti che non si siano precedentemente registrate in TRON come parti interessate al procedimento di salvaguardia e che desiderino partecipare alla presente inchiesta sono invitate a registrarsi come parti interessate seguendo le istruzioni di cui al punto 3.4.

La Commissione ricorda che le società, le associazioni di categoria, i governi di paesi terzi ecc. che non si siano ancora iscritti nel registro dei casi e di conseguenza non siano una parte interessata del caso acquisiranno i diritti procedurali connessi alla presente inchiesta di riesame solo a partire dal momento in cui si saranno debitamente registrate come parti interessate conformemente a quanto previsto al punto 3.4.

## 4 Calendario del riesame

L'inchiesta di riesame è conclusa entro il 30 giugno 2022.

## 5 Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata non comunichi entro i termini stabiliti le informazioni necessarie che la Commissione abbia eventualmente richiesto oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

## 6 Consigliere-auditore

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente procedimento di riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Si invitano le parti interessate a seguire i calendari indicati dal punto 3.1 al punto 3.3 del presente avviso per le domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

## **7 Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

---

---

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

## ALLEGATO

Numero relativo alla categoria di prodotto	Categoria di prodotto
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
3.B	
4.A	Fogli rivestiti di metallo
4.B	
5	Fogli a rivestimento organico
6	Prodotti stagnati
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
13	Barre di rinforzo
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
15	Vergelle di acciai inossidabili
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
17	Profilati di ferro o di acciai non legati
18	Palancole
19	Materiale ferroviario
20	Tubi gas
21	Profilati cavi
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
24	Altri tubi senza saldatura
25A	Grandi tubi saldati
25B	
26	Altri tubi saldati
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
28	Fili di acciai non legati